



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma 10 agosto 2009

Protocollo: 109970

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali delle Dogane tutte

Agli Uffici delle Dogane tutti

Loro Sedi

Alle Associazioni di Categoria

Alle Associazioni Spedizionieri Doganali

All'Unione Italiana delle camere di
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio , 21
Roma (fax 0678052346)

Alla Camera di Commercio Internazionale
Via XX Settembre , 5
Roma (fax 064882677)

OGGETTO:

Regolamento CE 612/09 del 7 luglio 2009

Il 6 agosto 2009 è entrato in vigore il Reg. CE 612 del 7 luglio 2009 concernente il regime delle restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli che ha abrogato , a partire dalla stessa data , il Reg. CE 800/99.

Dal punto di vista sostanziale nulla è cambiato; il nuovo Regolamento, infatti, ha soltanto :

- codificato tutte le disposizioni orizzontali emanate nel corso degli anni,
- eliminato tutta la normativa concernente il regime del prefinanziamento, abrogato a partire dal 24 novembre 2006
- aggiornato tutti i riferimenti normativi contenuti nello stesso Regolamento;
- definito il trasbordo un “ trasferimento di prodotti da un mezzo di trasporto ad un altro ai fini dell'immediato trasporto verso il paese terzo o territorio di destinazione “
- definito le condizioni alle quali i prodotti dopo l'uscita definitiva dal territorio doganale comunitario (60gg.) possono permanere o rientrare nello stesso; **in particolare la Commissione Europea ha escluso esplicitamente che le merci possano permanere o rientrare nella Comunità ,**

alle condizioni previste dallo stesso Regolamento, per motivi diversi dal semplice trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro. (art. 10 par. 1 lett. a) e b))

Il regolamento in questione, al pari del Regolamento 800/99 , è suddiviso in Titoli, di seguito elencati , e va letto secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XX dello stesso Regolamento:

- Titolo I: campo di applicazione e definizione
 Titolo II : Esportazione verso i paesi terzi
 Titolo III Altri tipi di esportazione e casi particolari
 Titolo IV procedura di versamento della restituzione all'esportazione
 Titolo V Disposizioni finali .

Per agevolare l'individuazione degli articoli del Regolamento di **significativa rilevanza** si fornisce di seguito la relativa tabella di concordanza :

TABELLA DI CONCORDANZA		
Reg. CE 800/99		Reg. CE 612/09
Art. 4	titolo agrex	Art 4
Art. 7	uscita nei 60 gg.	Art. 7
Art. 8	esemplare T/5	Art. 8
Art. 8 bis	indicazione aliquota in DAU e T/5	Art. 9
Art. 9	trasbordo	Art. 10
Art. 10	uscita in regime di transito ferroviario	Art. 11
Art. 11	origine e libera pratica dei prodotti	Art. 12
Art. 15	importazione nei dodici mesi	Art. 16
Art. 16	doc. importazione e trasporto	Art. 17
Art. 16 bis	società di sorveglianza accreditate	Art 18
Art. 17	esonero art. 16	Art. 24
Art. 21	sana leale e mercantile	Art. 28
Art. 24	anticipo della restituzione	Art. 31
Art. 36	destinazioni assimilate a esportazioni fuori CE	Art. 33
Art. 40	deposito di approvvigionamento	Art. 37
Art. 48	prova di importazione per destinazioni particolari	Art .45
Art. 49	- termini presentazione istanza di restituzione - domanda di motivata equivalenza - concessione termini supplementari - termine pagamento istanze da parte di O.P.	Art. 46
Art. 51 (recuperi e sanzioni)		Art. 48
Art. 52 (invito al pagamento e interessi)		Art. 49
Art. 53 (comunicazioni alla Commissione)		Art.50

Le Direzioni Regionali avranno cura di dare la massima diffusione alla presente.

Le Associazioni di categoria avranno cura di informare gli operatori invitandoli nel contempo ad utilizzare , nella compilazione del DAU , i riferimenti del nuovo Regolamento CE 612/09.

Il Direttore del SAISA

Dott. Roberto Chiara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93